Sentenza n. 458/2019 pubbl. il 26/06/2019
RG n. 591/2018
Repert. n. 422/2019 del 26/06/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di TRIESTE
Sezione Prima Civile

Composta dai Signori Magistrati

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente rel.
dott. Carla Marina Lendaro	Consigliere
dott. Francesca Mulloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 591 del Ruolo Generale dell'anno 2018

TRA

( ) rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta de Simone del Foro di Pordenone ed ivi domiciliato in via Donadon n. 4

appellante

CONTRO

Ministero dell'Interno (97149560589) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza Dalmazia n. 3

appellato

Oggetto: impugnazione ordinanza Tribunale di Trieste 30.6.2018

Conclusioni parte appellante

voglia la Corte d'Appello in riforma dell'ordinanza impugnata, concedere all'appellante lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria o, in subordine, quella umanitaria;

con vittoria di spese.

Conclusioni parte appellata

confermare il provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese.

Svolgimento del processo

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a305046473 7 9e8f3c7de353f28a0
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac688a3baee744166bd7 8 83b5

Con ordinanza 30.6.2018 il Tribunale di Trieste, in sede di impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale di Gorizia, rigettava la richiesta di concessione della protezione internazionale avanzata dall'odierno appellante.

Con atto di citazione depositato il 31.7.2018 impugnava la decisione, chiedendone la riforma.

Ritualmente citato si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 30.4.2019

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Giova ricordare che è ammissibile alla protezione sussidiaria per il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (art. 2, lett. e), direttiva n. 2004/83/CE).

La definizione di beneficiario della protezione sussidiaria è stata puntualmente trasposta dal legislatore italiano nell'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 251/2007, secondo cui lo *status* di beneficiario della protezione sussidiaria è riconosciuto, al cittadino di Paese terzo, o apolide, quando sussistano "fondati motivi" per ritenere che se ritornasse nel Paese di origine, o di dimora abituale, "correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave".

A differenza di quanto previsto per lo status di rifugiato, il timore di subire un grave danno nell'ipotesi di rientro nel paese di origine, o di dimora abituale, è del tutto svincolato dal motivo che lo origina, ma l'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, che attua l'art. 15 della direttiva "qualifiche", identifica la fonte del danno grave che legittima il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria in una delle seguenti situazioni: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine (o di dimora abituale); c) minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno ed internazionale.

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a3050464737 9e8f3c7de353f28a0
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac688a3baee744166bd7883b5

Dunque mentre in tutte le ipotesi individuate dall'art. 14 d.lgs. n. 251/2007 sussiste una forte presunzione a favore dello status di rifugiato, il riconoscimento della protezione sussidiaria si attua nei confronti di quello straniero che si trovi in una situazione in cui sussiste uno di quei fattori di rischio di danno grave, ma in cui non vi sono elementi individuali di persecuzione ed i motivi di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra. Secondo la Corte di Giustizia il rischio soggettivo che corre il singolo non deve essere provato quando il grado di violenza indiscriminata che caratterizza un conflitto è così elevato da ritenere che se la persona rientrasse nel paese di origine subirebbe tale minaccia, sicché se non c'è il rischio individualizzato o se è difficile dimostrarlo allora può essere determinante la prova della violenza indiscriminata. Al contrario, se c'è il rischio individualizzato, non è richiesta la dimostrazione della gravità della situazione generale del Paese.

Nel merito, risulta in atti (doc. modello "C3") che parte appellante dichiarava di provenire da Peshawar-Khyber Pakhtunkhwa, e di avere abbandonato il suo Paese perché, avendo lavorato come dipendente civile per l'esercito americano era stato individuato dalle milizie talebane e gravemente minacciato di morte.

Viene affermato che l'appellante, indipendentemente da un vero e proprio vaglio di credibilità, comunque non ha diritto alla protezione internazionale poiché la zona di provenienza non presenta elementi di pericolosità. Orbene, tale affermazione non appare condivisibile dalla Corte e può essere affermato, come già detto in molte decisioni mai mutate, che la zona di provenienza è una delle zone del Pakistan caratterizzate da violenza indiscriminata, tanto da richiedere operazioni militari continue e dall'esito incerto e che si è realizzata quella situazione di minaccia grave all'incolumità individuale che giustifica la protezione sussidiaria, così come risulta dal più recente rapporto EASO-COI

Spese compensate.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione I^ Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:

-accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'ordinanza 30.6.2018 Tribunale di Trieste concede a il beneficio della protezione sussidiaria;

-compensa le spese.

Trieste, lì 17 giugno 2019

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a305046473379e8f3c7de353f28a0
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac688a3baee7441166bd7883b5

Il Presidente est.

dott. Giuseppe de Rosa

Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5841a305046473 79e8f3c7de353f28a0
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7dfb476ac688a3baee744166bd7883b5